

E' stata pubblicata in gazzetta ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 la legge 9 agosto 2013 n. 98 di conversione in legge del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, avente per oggetto "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"

In fase di conversione, è stato approvato un emendamento che va a modificare l'art. 7, comma 11, del DL 158 del 13 settembre 2012 (il cosiddetto "Decreto Balduzzi", noto anche per aver introdotto l'obbligo dei defibrillatori).

Tale emendamento in pratica sopprime l'obbligo di certificazione sanitaria per l'attività ludico-motoria e amatoriale (in pratica quella riconducibile a corsi di avviamento allo sport, corsi di attività motoria etc e alla pratica sportiva non organizzata).

Nulla cambia per l'attività sportiva agonistica e per quella non agonista, che hanno ancora l'obbligo di certificazione (presso strutture autorizzate quella agonistica, presso il medico di base o il pediatra quella non agonistica: vedi il seguito di questa comunicazione per maggiori informazioni).

legge 9 agosto 2013 n. 98

Art. 42-bis.

(Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria.

1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.

2. Rimane l'obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l'attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma.

ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA

L'attività sportiva agonistica è regolata dal Decreto Ministeriale 18 febbraio 1982 (G.U. 5 marzo 1982 n. 63) avente per oggetto "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica" che all'articolo 1 prevede che coloro che praticano attività sportiva agonistica devono preventivamente e periodicamente sottoporsi al controllo dell'idoneità specifica allo sport che svolgono o intendono svolgere.

La qualificazione agonistica di detto sport è demandata alle Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva. I campionati di calcio, calcio a 5 e calcio a 7 dell'AICS, ad esempio, sono considerati attività sportiva agonistica, e i controlli consistono sostanzialmente nelle visite effettuate da medici di medicina dello sport.

ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISTICA

L'attività sportiva agonistica è regolata dal Decreto Ministeriale 28 febbraio 1983 (G.U. 15 marzo 1983 n. 72) avente per oggetto "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica" che all'articolo 1 prevede che devono essere sottoposti a controllo sanitario per la pratica di attività sportive non agonistiche coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle

federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982. Essi devono sottoporsi, preventivamente e con periodicità annuale, a visita medica intesa ad accertare il loro stato di buona salute (presso il medico di base o pediatra).

I tornei ricreativi di calcio o calcio a 5, ad esempio, sono considerati attività non agonistica.

LA NORMATIVA REGIONALE

La Regione Toscana ha disciplinato il rilascio delle certificazioni con legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 **“Tutela sanitaria dello sport”** pubblicata sul BURT n. 29 del 18 luglio 2003.

Con DELIBERAZIONE 17 maggio 2004, n. 461, avente per oggetto **“Indirizzi applicativi legge regionale 9 luglio 2003, n. 35 “Tutela sanitaria dello sport”**

Tale deliberazione ci aiuta rendere ancora più chiara la normativa in materia.

Per quanto riguarda l'Attività sportiva agonistica, dunque, si rimanda a quanto previsto dal D.M. 18 febbraio 1982: la sua qualificazione è demandata alle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva riconosciuti, e a tale proposito abbiamo già detto cosa ha stabilito l'AICS.

Il discorso vale anche per l'attività sportiva non agonistica, dove si rimanda a quanto previsto dal D.M. 28 febbraio 1983.

Per quanto riguarda l'attività motoria e ricreativa, disciplinata dalla legge regionale 72/2000, gli elementi che la caratterizzano e che in particolare la distinguono dall'attività sportiva non agonistica, devono individuarsi nella:

- Assenza dell'aspetto competitivo (che caratterizza invece lo sport non agonistico, ancorché non mirato a conseguire prestazioni di alto livello);
- Perseguimento di fini esclusivi igienico-sanitari e ricreativi;
- Non rilevanza del soggetto che ne cura l'organizzazione.

In relazione alle suddette specificazioni e a puro titolo esemplificativo, la delibera precisa che devono considerarsi come attività ludico-motorie e ricreative - svolte singolarmente o in gruppo - le seguenti attività, indipendentemente dal soggetto che le organizza o gestisce: ginnastica formativa in età pediatrica, danza, ginnastica per anziani, nuoto in piscina, body building ed altre attività fisiche in palestra, ginnastica presciistica, fitness, attività motorie nelle scuole materne ed elementari.

Tali attività non hanno bisogno di certificazione medica.

Le organizzazioni che svolgono attività ludico-motorie e ricreative, continua la deliberazione, possono proporre all'utente un modulo di dichiarazione da cui emerga la consapevolezza della natura e dell'impegno fisico dell'attività motoria che l'interessato intende praticare e delle opportunità di consultare preventivamente il proprio medico curante.

Gli organizzatori della manifestazione non hanno l'obbligo di controllare la certificazione degli iscritti, in quanto tale obbligo compete alla società sportiva che iscrive i propri atleti all'evento. Fanno eccezione gli atleti che si iscrivono singolarmente e che presentano la certificazione all'atto di iscrizione, per cui in tale situazione è l'ente che organizza la manifestazione che effettua la verifica di regolarità.